SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 10 MARZO 1967

(48ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » **(1794)** (*D'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 541, 543, 545, 546, 547, 548
BOLETTIERI 543, 545, 546
BONAFINI 544, 546
CARELLI, *relatore* 542, 545, 546, 547, 548
MONNI 546, 547
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 545, 546, 547, 548
SIBILLE 544, 545, 547
SPEZZANO 542, 544, 545, 547

La seduta è aperta alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Marullo, Masciale, Militerni, Moretti, Rovere, Santarelli, Sibille, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Murdaca, Medici e Rovella sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Venturi, Monni e Bonafini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Spezzano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pi-

gni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vincentini, Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno; Pennacchini, Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amodio, Armani, Barberi, Bartole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis, Bonaiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Vicentini, Villa e Vincelli: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, è evidentemente nostro intendimento portare a termine l'approvazione degli articoli di questo disegno di legge stralcio che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento. La discussione fino ad oggi è stata molto ampia e, talvolta, è stata seguita da contrasti anche non piacevoli.

Abbiamo avuto contatti anche con i diretti interessati, cioè con i rappresentanti delle varie associazioni venatorie; abbiamo avuto, inoltre, collegamenti con la Camera dei deputati affinchè il nostro orientamento risultasse tale da riscuotere un consenso il più possibile diffuso.

Orbene, con l'approvazione dell'articolo 2 è stato accettato l'indirizzo dell'apertura unica della caccia. Tuttavia ci sono stati rivolti inviti — che personalmente ritengo possibile accettare — a meditare meglio su detto articolo.

In altre parole ci si chiede di considerare se la possibilità di approvare una norma transitoria per concedere l'autorizzazione ai Comitati provinciali della caccia — nelle zone dove è tradizionale un determinato sistema di caccia, con le cautele previste dalle regole della caccia controllata e comunque solo in giorni festivi e in determinate condizioni — a consentire ancora per qualche anno la caccia primaverile, con determinate limitazioni, — ripeto — di luogo, di tempo e di modalità.

Mi sembra di aver parlato di ciò in una precedente seduta. Torno a ripetere che questo orientamento ci è stato consigliato dai colleghi della Camera dei deputati, guidati dall'onorevole Sedati, Presidente della Commissione agricoltura, nonchè da altre persone degne di stima che si sono trovate nella necessità di segnalare alla nostra Commissione certe situazioni pesanti, per così dire, confermate del resto da centinaia di telegrammi pervenuti alla segreteria della nostra Commissione.

Concludendo, per quanto mi riguarda come relatore, trattandosi di un provvedimento non definitivo, ma che comincia soltanto a risolvere alcune situazioni, che dovranno essere perfezionate in occasione della revisione generale del testo unico della caccia del 1939, dichiaro che non avrei difficoltà ad aderire agli inviti che ci sono stati rivolti e di cui vi ho informati.

S P E Z Z A N O . Ho il rammarico di dover constatare che, in definitiva, avevo ragione quando, sei mesi orsono, dicevo che il disegno di legge doveva essere approvato così come ci era pervenuto dall'altro ramo del Parlamento ed avevo ragione quando prevedevo che, andando avanti nella discussione, si sarebbe, poi, accettato il principio che sostenevo fin dall'inizio.

In sostanza, se ho ben capito il senso della comunicazione fatta dal senatore Carelli, bisognerebbe ritornare sugli articoli che abbiamo già discusso per attenuare in qualche modo il significato delle modifiche che abbiamo apportato al testo della Camera.

A questo riguardo, si pone il problema se la Commissione possa tornare a discute-

re i due primi articoli dopo averli già approvati e se, venendo nella determinazione di attenuarne la portata, non sia il caso di discuterli prima ancora di andare avanti nella votazione degli altri articoli. È una questione di coscienza che mi spinge a sollevare questo problema perchè se le norme che abbiamo già approvato dovessero restare immutate, con le modifiche che noi abbiamo apportato, devo dire onestamente che proprio io mi renderei responsabile verso i cacciatori del Mezzogiorno di aver aderito o, per meglio dire, di non essermi opposto fino all'ultimo alla sola vera modifica che è stata apportata al testo e che danneggia proprio i cacciatori dell'Italia meridionale.

Su questo punto vorrei un chiarimento per poter decidere quale dovrà essere il mio atteggiamento nel prosieguo della discussione.

Vi è, poi, un altro problema: quello di riesaminare se l'apertura dovrà essere unica o duplice, e a questo punto si inserisce un'altra questione. Nessuno più di me è disposto a rivedere anche quella norma per il semplice fatto che non ero d'accordo sulla modifica che la Commissione apportò al testo della Camera: ma se dobbiamo mantenerla, dobbiamo metterci d'accordo innanzitutto sulla data dell'apertura perchè, a voler fare le cose a metà, a voler scegliere una via di mezzo stabilendo una data che non soddisfa nè i cacciatori della montagna, nè quelli della pianura, che danneggia la selvaggina stanziale e non favorisce la selvaggina migratoria, non si combina niente di buono.

B O L E T T I E R I . Sono del parere che si debba proseguire nell'esame e nella votazione degli articoli. Il relatore ha fatto bene ad indicarci le difficoltà incontrate e a prospettarci la possibilità di superarle per far arrivare definitivamente in porto questo disegno di legge in accordo con l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia l'opportunità di disposizioni transitorie dovrà essere valutata, a mio avviso, in prosieguo di tempo. Oggi, ripeto, non dobbiamo fare altro che proseguire nella discussione del provvedimento, cercando di procedere il più rapidamente possibile.

P R E S I D E N T E . Sembra anche a me opportuno andare avanti nell'esame del provvedimento. Nel frattempo la Presidenza ed il relatore si faranno carico di studiare, nel rispetto del Regolamento, lo schema di una norma che risolva i punti che rimangono controversi e che potrebbero trovare, per così dire, una gradualità di applicazione.

Proseguiamo, pertanto, nella discussione degli articoli.

Art. 3.

Caccia controllata

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle località sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sarà predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il Regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.

I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000.

Il senatore Sibille ha presentato i seguenti emendamenti:

nel secondo comma inserire le parole: « a particolare servizio di vigilanza e », dopo le altre: « esercizio venatorio »;

nel terzo comma, dopo le parole: « caccia controllata » inserire le altre: « proporzionalmente alla possibilità faunistica del territorio di caccia »;

nello stesso terzo comma, sopprimere le parole: « previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico »;

nello stesso terzo comma, sostituire le parole: « del comitato provinciale della caccia » con le altre: « della giunta provinciale »;

nel penultimo comma sopprimere le parole: « di cui sopra ».

S I B I L L E . Questi emendamenti tendono a perfezionare la difesa della fauna cercando di mettere in chiara forma ciò che qui è quasi sottinteso e che potrebbe permettere, a cattivi interpreti della legge, di non fare le cose con quella severità e con quella serietà necessarie per la difesa della fauna e nell'interesse del cacciatore, perchè è evidente che il giorno in cui non ci sarà più fauna non ci potranno più essere nemmeno cacciatori.

S P E Z Z A N O . Il collega Sibille può anche usare il presente invece del futuro, perchè di caccia non ce n'è più. (*Ilarità*).

S I B I L L E . Lei dà argomento alla mia tesi, mentre però ne sostiene altre che distruggono quel poco che è rimasto!

Quindi quando diciamo: « Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi, eccetera », inserendo le parole: « a particolare servizio di vigilanza » costringiamo coloro che vogliono e devono adempiere ai doveri della legge a mettere in atto anche quella vigilanza senza la quale qualsiasi limitazione di tempo o di luogo o d'altro non serve a nulla. Mi diceva alcuni mesi fa un vecchio cacciatore ligure: « Ho visto che state faticando con la vostra legge sulla caccia, eppure era tanto semplice! Bastava chiudere la caccia per il bene della selvaggina oppure fissare una data perchè si possa cacciare il fringuello e niente altro: al resto ci pensiamo noi, quando abbiamo il fucile in spalla »! È questo, dunque, il motivo per cui ritengo necessario il servizio di vigilanza, perchè senza di esso è inutile voler fare della caccia controllata.

Il secondo emendamento è un altro tentativo per equilibrare la posizione tra cacciatore e selvaggina evitandoci di radere al suolo quel poco che è rimasto e così chiudere definitivamente la caccia. Quindi è proprio nell'interesse del cacciatore che viene avanzato.

Il terzo emendamento è suggerito dal proposito di evitare equivoci; lasciamole fuori le associazioni per ora: ne parleremo in sede di riesame dell'articolo 86 e vedremo di fare il possibile anche per meglio chiarire la loro posizione costituzionale.

Il quarto emendamento viene proposto perchè dobbiamo, anche se lentamente, inserirci già in quella che sarà la futura organizzazione regionale, fondando sui poteri locali, che sono elettivi, democratici e danno quindi maggior sicurezza di altri.

L'ultimo emendamento è suggerito dal medesimo ragionamento che mi ha indotto a proporre il terzo: ne discuteremo in quella sede; per ora non possiamo creare delle contraddizioni, che verrebbero fuori nella discussione dell'articolo 86.

Non ho altro da aggiungere.

B O N A F I N I . La riforma della caccia, come abbiamo detto altre volte, è argomento particolarmente delicato per la difficoltà della riproduzione della fauna soprattutto nella zona alpina, che trovasi in uno stato di abbandono. Una volta si pensava che per creare le migliori condizioni per la riproduzione della fauna bastasse allontanare l'uomo; invece oggi è dimostrato che non appena l'uomo non partecipa più alla vita della zona, anche la fauna abbandona quei

luoghi. Quindi esistono ragioni serie per fissare una disciplina particolare nelle zone dell'arco alpino e quelle situate nelle creste appenniniche.

Il disegno di legge dice che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla caccia nelle zone controllate. Se dovessimo prendere alla lettera queste parole e cioè che tutti i cittadini possono andare a caccia nell'arco alpino e nelle zone controllate dell'Appennino, credo che ci verremmo a trovare nelle stesse condizioni di quando abbiamo dato la possibilità di cacciare in zone di pianura e nelle zone di ripopolamento, con tutti i disastri che ne sono conseguiti senza possibilità di riparazione. Si tratta quindi a mio parere — e qui è il punto controverso tra il principio della legge e le necessità insite in quelle zone per l'attività venatoria — di mettere coloro che debbono esercitare il controllo in condizione di poterlo esercitare effettivamente. Mi pare che questa non sia cosa impossibile e servirebbe a mantenere quell'equilibrio di cui ha parlato il collega Sibille e che di annata in annata, invece, si dimostra sempre più instabile.

Quindi sono perfettamente d'accordo con il secondo emendamento proposto dal senatore Sibille. Aggiungo anzi che ne ho depositato uno identico anch'io molto tempo fa.

P R E S I D E N T E . Infatti, senatore Bonafini.

B O L E T T I E R I . Ci siamo proposti e ci proponiamo di modificare il meno possibile il disegno di legge; però di fronte a certi emendamenti non si può non essere d'accordo.

Tengo a precisare che la mia non è una dichiarazione di voto, tanto più che non ho considerato a fondo la portata di questi emendamenti e continuo a manifestare la volontà di cambiare il meno possibile il testo al nostro esame; quindi la mia è una affermazione di ordine generale che faccio date le evidenti ragioni che hanno suggerito questi emendamenti.

C A R E L L I , *relatore.* L'articolo 3 è stato elaborato dall'altro ramo del Parlamento in maniera armonica in tutti i suoi commi, ed io credo che qualunque emendamento non farebbe che alterare questa armonia.

Quando al secondo comma diciamo che caccia controllata è l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e così via, abbiamo detto tutto nella maniera più chiara; è evidente che il controllo e, quindi, la vigilanza sono impliciti. Luogo, tempo, numero di capi e di specie sono le componenti della vigilanza e fissarla nell'articolo creerebbe equivoco come se tutte le componenti elencate dovessero ad un certo momento scomparire.

Quindi, poichè una legge deve essere chiara e la sua interpretazione non deve dare luogo a equivoci che potrebbero portare gli interessati davanti al giudice, non sono favorevole all'emendamento presentato.

S I B I L L E . Ho parlato di vigilanza perchè questa non sia affidata a quelle tre o quattro persone che sono le guardie provinciali, perchè è ridicolo!

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole al primo emendamento presentato dal senatore Sibille.

S P E Z Z A N O . Coerenti con la dichiarazione iniziale che non si dovrebbe modificare il disegno di legge, ci asteniamo dalla votazione, pur riconoscendo che alcune delle osservazioni fatte dal collega Sibille sono valide. Ma nel caso attuale ci asteniamo anche per un altro motivo: perchè siamo profondamente convinti che quello che noi discutiamo è per dir così un polpettone dove ci sono molte spezie e molti ingredienti; aggiungerne altri, o addirittura delle altre spezie, potrebbe distruggere quelle che già ci sono aumentando il *caos.*

Abbiamo la convinzione che quello che è stato fatto è il meno peggio che si poteva fare; ovviamente ognuno è libero di sostenere le proprie idee: ci sarà chi parte dal principio di difendere la fauna, e chi vuole difendere il cacciatore; chi vuole difendere la montagna e chi la pianura, ma se dobbiamo restare nel compromesso, non ren-

diamo del tutto velenoso, e più indigesto, questo polpettone.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Sibille, accettato dal rappresentante del Governo e non accolto dal relatore.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

C A R E L L I , *relatore*. Per quanto riguarda il secondo emendamento, mi trovo di fronte alle stesse considerazioni che ho svolto in precedenza. Come si fa a pesare con la bilancia del farmacista le possibilità faunistiche di un dato territorio?

A mio parere la proporzionalità è già implicita nel concetto che ha ispirato la norma del secondo comma, nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione.

B O N A F I N I . Secondo me il numero dei capi è facilmente controllabile, sia per quanto riguarda la riproduzione, sia per quanto riguarda la loro collocazione.

M O N N I . Il senatore Sibille vorrebbe che nel provvedimento fossero chiaramente fissati determinati concetti, onde raggiungere determinati fini; e tale volontà non può non essere da tutti condivisa.

Rileggiamo però attentamente il secondo comma: « Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere ». È evidente che tale dizione prevede già tutto: è proprio questa la caccia controllata, perchè diversamente non vi sarebbe controllo.

Il concetto è dunque esplicito nel disegno di legge. La precisazione che il collega Sibille vorrebbe inserire: « proporzionalmente alla possibilità faunistica del territorio di caccia », è niente altro che la premessa del capitolo stesso, altrimenti non sarebbe intitolato « Caccia controllata ».

Sarà il Comitato provinciale che stabilirà le specie, i numeri di capi, le stagioni eccetera. Vorrei pregare i colleghi di rendersi conto che questo articolo ha procurato tanto di quel lavoro per essere stilato, in convegni speciali ad Asiago, Belluno, Udine, fintanto che si è riusciti a trovare questa forma, che penso sia superflua ogni aggiunta.

Poichè ho preso la parola vorrei anche dare il mio parere sull'emendamento al comma successivo, in cui si propone di sopprimere le parole: « previo parere delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del testo unico ». Questo emendamento mi trova assolutamente contrario, perchè il parere delle associazioni venatorie, quelle che sono previste dall'articolo 86, è necessario, non se ne può fare a meno. Sono gli stessi cacciatori i più interessati a dare questo parere che potrà, poi, essere accolto o meno.

Non concordo nemmeno con la proposta modifica dell'ultima parte di questo comma, perchè il Regolamento è deliberato sulla scorta di un regolamento-tipo del Ministero e l'organo del Ministero non è la Giunta provinciale amministrativa, ma il Comitato provinciale della caccia; quest'ultimo è l'organo competente, non la Giunta provinciale.

B O L E T T I E R I . Fa piacere, per le finalità che vogliamo raggiungere, vedere che, in fondo, siamo tutti d'accordo. Vorrei, però, precisare questo: gli emendamenti si ritengono superflui perchè nella legge questi concetti sono già espressi. Con questi emendamenti si stabilisce un criterio pleonastico, deve però essere verbalizzato che sono criteri non infondati, in quanto sono presupposti dalla stessa legge.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Sibille, di cui ho dato poc'anzi lettura.

(*Non è approvato*).

Passiamo al terzo emendamento, sul quale già il senatore Monni ha espresso il suo punto di vista.

C A R E L L I , *relatore*. Non ho altro da aggiungere a quello che ha detto il senatore

Monni. Soltanto dico che l'articolo 86 non può essere considerato in funzione della ricordata sentenza di incostituzionalità, in quanto si riferisce a una elencazione pura e semplice delle associazioni. Quindi io ritengo disutile l'emendamento proposto dal senatore Sibille.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

SIBILLE. Potrei anche accettare di lasciare le parole « previo parere delle associazioni venatorie », ma senza l'aggancio dell'articolo 86 che dobbiamo ancora esaminare.

MONNI. Non sono d'accordo su questa proposta, anche se capisco la preoccupazione del senatore Sibille, il quale è contrario alla Federazione italiana della caccia. Però, siccome l'articolo 86 stabilisce quali sono e quali possono essere considerate giuridicamente le associazioni venatorie, è evidente che, facendo riferimento a tale articolo, si stabilisce quali sono di fatto le associazioni venatorie.

SPEZZANO. Questa volta noi voteremo contro l'emendamento, non ci asterremo, perchè ci sembrerebbe davvero strano, oltre che pericoloso e dannoso, determinare, con una forma equivoca, la possibilità di spezzettare l'attuale organizzazione per crearne delle altre.

SIBILLE. Partito unico, Federazione unica: questa è la vostra volontà.

MONNI. L'articolo 86 non prevede affatto questa soluzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Sibille, soppressivo delle parole: « previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico ».

(*Non è approvato*).

Vi è ora un altro emendamento del senatore Sibille, tendente a sostituire le parole: « del Comitato provinciale della caccia » con le altre: « della Giunta provinciale », sul quale il senatore Monni ha anticipato il suo giudizio.

CARELLI, *relatore.* L'organo giuridicamente competente è proprio, come ha sostenuto il senatore Monni, il Comitato provinciale della caccia, il cui presidente è il presidente della Federazione provinciale. Dire « sentito il parere della Giunta provinciale » significa allargare certe competenze. D'altra parte, la Giunta provinciale esprime il suo parere attraverso il presidente dell'Amministrazione provinciale. Pertanto ritengo che l'emendamento in esame non possa essere accolto.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario a questo emendamento per motivi di sistematica, in quanto c'è, nell'articolo che prevede i compiti del Comitato provinciale della caccia, la precisazione che si tratta di un organo le cui deliberazioni sono rese esecutive dal suo presidente. Siccome il regolamento è una deliberazione del Comitato, sarà il suo presidente a renderlo esecutivo. Quindi, accogliendo l'emendamento proposto, introdurremmo una eccezione alla regola generale e modificheremmo tutta la sistematica della legge, come ho detto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo, presentato dal senatore Sibille, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'emendamento al penultimo comma è precluso.

Non essendo presente, in questo momento, il senatore Cataldo, presentatore di un emendamento e avendo il senatore Tiberi dichiarato di non insistere sul suo emendamento, metto ai voti l'articolo nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Faccio presente l'opportunità che, per ragioni di sistematica, venga indicata la collocazione nel testo unico delle norme della caccia anche degli articoli del disegno di legge che ne sono privi, in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Certamente. Passiamo ora all'articolo 4.

Art. 4.

Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti lettere:

« *n*) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;

p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;

r) le armi munite di silenziatore ».

CARELLI, *relatore.* Non insisto nell'emendamento che avevo presentato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale per la caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera *i*) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera *g*). Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera *i*), e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera *g*).

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni ».

(*È approvato*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari